WHITE PAPER

RENDERE LE INFORMATIVE PRIVACY PIÙ COMPRENSIBILI – IL LEGAL DESIGN COME APPROCCIO RIVOLTO ALL'UTENTE

GPDP
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

WHITE PAPER

IN ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI INTESA
GPDP – CAPITOLO ITALIANO DI CREATIVE COMMONS

Febbraio 2025

White Paper Creative Commons Italy e Garante Protezione Dati Personali *Rendere le informative privacy più comprensibili. Il legal design come approccio rivolto all'utente* © 2025 by Componenti del tavolo di lavoro indicati a pag. 99 e 100 is licensed under CC BY-SA 4.0

DOI: 10.32091/privacy_legaldesign

GPDP
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RENDERE LE INFORMATIVE PRIVACY PIÙ COMPRENSIBILI – IL LEGAL DESIGN COME APPROCCIO RIVOLTO ALL'UTENTE

INDICE

9 Il contesto
15 I principi di trattamento e le modalità per l'esercizio dei diritti
21 Informative e termini d'uso nell'ecosistema digitale
25 Il ruolo delle autorità e del comitato europeo per la protezione dati
29 Il protocollo di intesa tra il Garante e il Capitolo italiano di Creative Commons
35 L'esperienza delle licenze Creative Commons applicata alla trasparenza
41 La semplificazione del linguaggio giuridico
45 Il legal design come strumento di trasparenza
51 Principi, metodi e strumenti del legal design
55 Le ontologie formali come strumento di traduzione dal testo al segno
59 Il legal design applicato alla privacy e all'ambito tecnologico
65 Le icone nella disciplina sulla protezione dei dati personali
73 Progetti di comunicazione alternativi
79 Conclusioni
85 Appendice
93 Riferimenti bibliografici

Il White Paper è il risultato del tavolo di lavoro frutto della convenzione stipulata tra il GPDP e Creative Commons Italia, per collaborare sul tema della trasparenza come pilastro fondamentale del GDPR. Partendo dall'esperienza di **semplificazione** attuata dagli strumenti Creative Commons nel campo del diritto d'autore, si esplora l'applicazione del **legal design** alla protezione dei dati personali per garantire la piena aderenza al principio di trasparenza e promuovere **una cultura di consapevolezza nella gestione dei dati**.

I casi di studio riportati nel testo sono stati selezionati a mero titolo esemplificativo, per favorire la comprensione del tema e la riflessione del lettore: non sono da intendersi come esaustivi e il Garante non esprime alcun giudizio su di essi, né li avalla come "buone pratiche".

1–

IL CONTESTO

Capitolo 1 /
Keywords // Bilanciamento, Interessato, Titolare, Consapevolezza

La disciplina europea sulla protezione dei dati personali e sulla loro circolazione (d'ora innanzi GDPR), al fine di garantire un corretto **bilanciamento** tra protezione dell'**interessato** in relazione al trattamento e accesso e utilizzo dei dati da parte del **titolare**, stabilisce un quadro normativo complesso, fondato su alcuni principi generali, tra questi il principio di **trasparenza**. Esso è alla base degli obblighi del titolare di fornire talune informazioni all'interessato prima dell'inizio del trattamento e, poi, nel corso dello stesso

(articoli 12, 13 e 14 GDPR) e riconosce all'interessato il diritto di chiedere, in ogni momento, al titolare, o a chi appaia esserlo, una serie di informazioni relative ai trattamenti dei propri dati personali eventualmente in corso (articolo 15 GDPR).

Garantire una procedura trasparente di trattamento dei dati è il presupposto necessario, ancorché non sufficiente, per una maggiore **comprensibilità** e **consapevolezza** da parte dell'interessato in relazione ai trattamenti dei suoi dati personali posti in essere dal titolare dei trattamenti stessi.

Se non fosse possibile un controllo preventivo di tipo procedurale da parte dell'interessato, l'intero impianto di protezione perderebbe di effettività ed efficacia perché l'interessato non sarebbe in grado di conoscere i suoi diritti e di identificare i soggetti nei confronti dei quali esercitarli, e non avrebbe le informazioni minime essenziali che gli consentono, in ultima istanza, di avvalersi consapevolmente delle diverse opzioni attraverso le quali esercitare, appunto, un controllo effettivo sui dati che lo riguardano.

La consapevolezza dell'interessato in relazione al trattamento che il titolare intende iniziare è, inoltre, presupposto necessario, ancorché ancora una volta non sufficiente, di validità del **consenso** che costituisce una delle **basi giuridiche del trattamento** (articoli 6(1), 7 e 8 GDPR) giacché il consenso, in assenza di adeguata consapevolezza circa i termini del trattamento, gli effetti e le conseguenze certe ed eventuali, non può considerarsi validamente espresso. Il GDPR, anche quando si riferisce al consenso in generale (Considerando 32) o al consenso per finalità di ricerca (Considerando 33), enfatizza che lo stesso deve essere richiesto all'interessato sulla base di finalità specifiche e limitatamente ad esse, il che presuppone che l'interessato sia ben informato e abbia ben compreso a che cosa esattamente sta prestando il suo consenso.

È, tuttavia, circostanza pacifica che, tanto nel contesto analogico quanto in quello digitale, tale consapevolezza spesso manchi, con la conseguenza che l'interessato (ad esempio, l'utente di un sito web, di piattaforme, social e app) non può esercitare un effettivo controllo sui trattamenti dei dati personali posti in essere dai titolari, soggetti pubblici o privati.

Le difficoltà per l'interessato sorgono principalmente in due casi, quelli di **inadempimento** e di **adempimento parziale** da parte del

titolare. Nel primo caso, il titolare non adempie all'obbligo di fornire all'interessato l'informativa completa e dettagliata su un trattamento che sta per iniziare, o non gli riconosce il diritto di accesso a un trattamento in corso; nel secondo caso, il titolare del trattamento fornisce all'interessato informazioni incomplete, o un accesso parziale, oppure fornisce tutte le informazioni ma con modalità tali da precludere all'interessato di comprenderne sostanzialmente il contenuto.

Il mancato raggiungimento di un adeguato livello di consapevolezza in relazione al trattamento dei dati personali causato dalle **modalità** attraverso le quali sono fornite le informazioni sta minando l'effettività della regolazione europea, e nazionale, della protezione dei dati personali e sta producendo l'effetto paradossale di trasformare l'adempimento formale degli obblighi di legge in un perfetto alibi per i titolari del trattamento che si ritrovano, sempre più spesso, a sostenere di aver fornito agli interessati tutte le informazioni imposte dalla vigente disciplina senza che questi ultimi possano esercitare un controllo effettivo sui trattamenti dei loro dati personali.

La trasparenza riveste un ruolo importante anche per soggetti diversi dall'interessato, consentendo un controllo diffuso dei trattamenti di dati personali. Le informative privacy, ad esempio, anche laddove non tenute in considerazione dagli interessati, possono risultare particolarmente utili per il titolare stesso (che può utilizzarle per rivedere i propri processi) o per accademici e ricercatori, associazioni non governative attive nell'ambito privacy (abilitate tramite il meccanismo dell'articolo 80 GDPR) o le autorità di protezione dei dati personali per verificare le condizioni del trattamento e prendere iniziative sulla base dei risultati dell'analisi delle informative.

PRIVACY

CONSAPEVOLEZZA

ATTRAVERSO LA

TRASPARENZA

PER UN

BILANCIAMENTO DI DIRITTI

E

TRATTAMENTO DEI DATI

I PRINCIPI DI TRATTAMENTO E LE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Capitolo 2 /
Keywords // Informative, Trattamento, Trasparenza

L'articolo 12 del GDPR dedicato a "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" chiarisce che gli **obblighi di trasparenza** si riferiscono a diversi momenti del ciclo del trattamento dei dati personali. Contenuto, finalità e obiettivi perseguiti attraverso tale disposizione sono anticipati e spiegati da alcuni Considerando del Regolamento e, in particolare, dai Considerando 58, 59, 60 e 64.

Nello specifico, l'obbligo di trasparenza vincola il titolare del trattamento:

* prima o all'inizio del ciclo di trattamento dei dati, cioè quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato od ottenuti in altro modo;
* nell'arco dell'intero ciclo di vita del trattamento, cioè nella comunicazione con gli interessati sui loro diritti;
* in momenti specifici in cui il trattamento è in corso, ad esempio quando si verifica una violazione di dati, oppure in caso di modifica rilevante del trattamento.

Inoltre, la normativa prevede che le informazioni da rendere agli interessati possano essere fornite **in combinazione con icone standardizzate** per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto a norma degli articoli 13 e 14. Infine, prevede che le icone presentate elettronicamente debbano essere leggibili da dispositivo automatico e conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire immagini standardizzate.

Nelle pagine che seguono ci riferiremo in particolare al rafforzamento della trasparenza in relazione all'informativa da fornire all'interessato **prima dell'inizio del trattamento**.

SCHEDA

COME DEVE FORNIRE LE INFORMAZIONI ALL'INTERESSATO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

- In forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile
- con un linguaggio semplice e chiaro, soprattutto nel caso di informazioni destinate specificatamente a minori
- per iscritto o con altri mezzi, anche - se del caso - con mezzi elettronici
- oralmente, se richiesto dall'interessato, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato
- in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intellegibile e chiaramente leggibile, un quadro di insieme del trattamento previsto

- le icone presentate elettronicamente devono poter essere lette e processate automaticamente dagli strumenti informatici

CON QUALE TEMPISTICA DEVE FORNIRLE?

- Senza ingiustificato ritardo
- comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa
- il termine può essere prorogato di due mesi (informando l'interessato della proroga e dei motivi che richiedano un maggior lasso di tempo, entro un mese dalla richiesta), se necessario e tenuto conto della complessità e del numero delle richieste

GRATUITÀ

Tutte le informazioni ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite.

NON GRATUITÀ

Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta
- rifiutare la richiesta

Il titolare del trattamento ha l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta

Gli obblighi di trasparenza in questione sono stati puntualmente illustrati nelle *Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679*, adottate il 29 novembre 2017 dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e, successivamente, emendate l'11 aprile 2018 alle quali si può, pertanto, fare integrale riferimento.

SCHEDA

LINEE GUIDA SULLA TRASPARENZA PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

Nel GDPR il concetto di trasparenza è incentrato sull'utente e si concreta in vari articoli contenenti gli specifici obblighi imposti ai titolari e ai responsabili del trattamento.
Gli obblighi concreti (d'informazione) sono indicati infatti negli articoli 12, 13, 14 del GDPR (vedi scheda precedente). Tuttavia la qualità, l'accessibilità e la comprensibilità delle informazioni sono altrettanto importanti del contenuto effettivo delle informazioni che devono essere progettate seguendo alcuni criteri.

1. L'obbligo di fornire agli interessati le informazioni e le comunicazioni in forma "concisa e trasparente" implica che il titolare del trattamento presenti le comunicazioni in maniera efficace e succinta evitando un eccesso di informazioni.

2. L'obbligo di fornire informazioni "intelligibili" implica che risultino comprensibili a un esponente medio del pubblico cui sono dirette in base al target da raggiungere. Particolare attenzione deve essere prestata alle informazioni da fornire ai minori.

3. L'elemento della "facile accessibilità" implica che l'interessato non sia costretto a cercare le informazioni, ma che anzi gli sia immediatamente chiaro dove e come queste siano accessibili, ad esempio perché gli sono fornite direttamente.

4. Preferire la progettazione delle informazioni in modalità stratificata o con approfondimenti successivi e su richiesta fornire la visione completa delle dichiarazioni. Ovviamente, l'utilizzo di informative sulla privacy digitali stratificate non è l'unico mezzo elettronico scritto cui i titolari del trattamento possono ricorrere. Altri mezzi elettronici includono pop-up contestuali "just-in-time", notifiche touch 3D o hover-over e apposite dashboard.
Possono essere utilizzati in aggiunta anche video e notifiche vocali su smartphone o IoT.

Gli “altri mezzi” non necessariamente elettronici potrebbero comprendere, ad esempio, vignette, infografica o diagrammi. Se le informazioni finalizzate alla trasparenza sono dirette specificamente ai minori, il titolare del trattamento dovrebbe valutare quali tipi di misure possano essere accessibili in modo particolare ai minori (tra gli altri, ad esempio, fumetti/vignette, pittogrammi, animazioni, ecc.).

5. I metodi scelti per fornire le informazioni devono essere adeguati alle circostanze e al contesto, privilegiando strumenti inclusivi e accessibili.

3—

INFORMATIVE E TERMINI D'USO NELL'ECOSISTEMA DIGITALE

Capitolo 3 /
Keywords // Digitale, Comprensione, Lettura

Il sempre maggiore numero di informazioni, più complesse e per addetti ai lavori, contenute nelle informative sul trattamento dei dati personali (cd. privacy policy o "Informativa sulla privacy") o in altri documenti (cd. ToU o "Termini e condizioni d'uso" delle piattaforme digitali) non facilita la loro comprensione attraverso la lettura, soprattutto nell'ecosistema digitale, a causa dei ristretti limiti di tempo che le dinamiche online impongono.

Così, l'utente delle piattaforme e dei social si

trova ad accettarle, anche se non le ha comprese. La **lettura** e la **comprensione** delle informative, peraltro, richiedono uno sforzo cognitivo talmente rilevante da scoraggiare persino l'utente più attento. A titolo esemplificativo, le principali piattaforme social adempiono alla normativa attraverso tre documenti principali – termini d'uso, informativa sulla privacy e regole della piattaforma –, ciascuno dei quali strutturato in paragrafi e sottoparagrafi ai quali vanno aggiunti molti altri documenti, che contengono le regole di dettaglio su aspetti centrali per l'uso delle piattaforme stesse (ad esempio, il furto di identità, le condotte illecite, il diritto d'autore, lo sfruttamento sessuale dei minori, le merci contraffatte). Tenuto conto del tempo medio di lettura di un testo – pur senza considerare né le distrazioni che caratterizzano l'esperienza di lettura di qualsiasi utente web, né le difficoltà di lettura su dispositivo mobile – per leggere solo i tre documenti principali nei quali si articolano le condizioni generali del servizio della piattaforma è stato valutato che servirebbero circa quaranta minuti. È pertanto evidente che il poco tempo a disposizione dell'utente online, unitamente ai pregiudizi cognitivi, alle conoscenze errate o assenti, all'utilizzo di linguaggi tecnici o tecnicizzati, come quelli giuridico e informatico, sono le cause principali del fenomeno noto come **"paradosso della privacy"**. 3, 4, 6, 8

Inoltre, alla luce delle dinamiche dell'ambiente digitale, la "non-lettura" della privacy policy è spesso una scelta razionale: le condizioni non sono negoziabili o non vengono fornite alternative equivalenti.

SCHEDA

IL PARADOSSO DELLA PRIVACY

Tutti sembrano sensibili al tema della privacy, ma in pochi agiscono concretamente per proteggersi nel loro quotidiano utilizzo del web.

Il paradosso della privacy segnala la "distanza" tra l'attenzione che ciascuna persona dedica alla propria privacy e il comportamento effettivo che adotta quando utilizza le tecnologie digitali.

Gli utenti dei social tendono a condividere parti della loro vita privata, o a creare contenuti “mettendoci la faccia”. Ma quanti di loro cambiano le impostazioni privacy del proprio profilo per riflettere le proprie preferenze su chi può visionare i contenuti e su come li possono usare?

In questo contesto, il rischio di **fallimento regolamentare** è concreto: se non si riesce a restituire effettività agli obblighi di informazione e, quindi, a garantire all’interessato un adeguato livello di conoscenza, comprensione e consapevolezza sui trattamenti dei dati personali e sui diritti non si potrà che prendere atto dell’inidoneità dell’intero impianto regolamentare a raggiungere lo scopo per il quale è stato elaborato.

4—

IL RUOLO DELLE AUTORITÀ E DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DATI

Capitolo 4 /
Keywords // Autorità, Trasparenza, Iniziative europee

Tutte le **Autorità di protezione dei dati personali** stanno studiando il fenomeno, analizzando le criticità del sistema degli obblighi di informazione e riflettendo sulle possibili strategie per risolverle. In particolare, il denominatore comune sembra essere la tutela della trasparenza, ricorrendo alle icone standardizzate, ad informative semplici, accessibili e facilmente leggibili, anche incoraggiando l'uso di termini alternativi a quelli tecnici-giuridici in alcuni casi.

SCHEDA

PANORAMICA SU ALCUNE INIZIATIVE EUROPEE

Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29), Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679 (29 novembre 2017, versione emendata 11 aprile 2018): "(...) mira a infondere fiducia nei processi che riguardano i cittadini, permettendo loro di comprenderli e, se necessario, di opporvisi. Inoltre, è espressione del principio di correttezza in relazione al trattamento dei dati personali affermato all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Nelle linee guida si fa espresso riferimento all'utilizzo di icone standardizzate al fine di fornire agli utenti informazioni chiare e realmente intelligibili disponibili al link https:/ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227

Comitato europeo per la protezione dei dati, Linee guida sui diritti dell'interessato – Diritto d'accesso (01/2022, versione finale, adottata il 28 marzo 2023), disponibile al link https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-012022-data-subject-rights-right-access_en

ICO (*Information Commissioner's Office*), Schede informative sulle informazioni da fornire a seconda che i dati siano acquisiti presso gli interessati, oppure presso terzi, disponibili al link
https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/individual-rights/the-right-to-be-informed/what-privacy-information-should-we-provide/
Schede informative con riguardo alle modalità di redazione delle informative, per incoraggiare le persone a leggere le informazioni sulla privacy, ricordando che non sono disposte a impegnarsi nella comprensione di spiegazioni lunghe e dettagliate
https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/individual-rights/the-right-to-be-informed/how-should-we-draft-our-privacy-information/

CNIL (*Commission Nationale de Informatique et des Libertés*), Dichiarazione di intenti per l'uso di termini più semplici, anche tramite l'uso di termini alternativi rispetto al GDPR; tabella CNIL con proposte di semplificazione
https://www.cnil.fr/fr/information-des-personnes-la-cnil-encourage-lemploi-de-termes-plus-clairs-pour-le-grand-public

AEPD (*Agencia Española de Protección de Datos*), Modello di clausole informative con l'obiettivo di fornire indicazioni sulle migliori pratiche per ottemperare all'obbligo di informare gli interessati, in conformità al principio di trasparenza
https://www.aepd.es/documento/guia-modelo-clausula-informativa.pdf

5—

IL PROTOCOLLO TRA IL GARANTE E IL CAPITOLO ITALIANO DI CREATIVE COMMONS

Capitolo 5 /
Keywords // Protocollo, GPDP, Capitolo italiano CC

Nel medesimo contesto e con gli stessi obiettivi, l'**Autorità italiana per la protezione dei dati personali**, il 26 luglio 2021, ha firmato con il **Capitolo italiano di Creative Commons** un protocollo di intesa al fine di analizzare e valutare l'utilità e l'opportunità di applicare l'esperienza e il modello delle licenze Creative Commons (CC) alla disciplina sulla protezione dei dati personali e

riconsegnare così all'interessato un'effettiva consapevolezza sui trattamenti di dati personali che lo riguardano e, per questa via, un effettivo – o, almeno, accresciuto – controllo sui medesimi trattamenti. Si è, infatti, ritenuto che l'esperienza delle licenze CC rappresenti un esempio di successo di un processo di restituzione, in capo al titolare, del controllo su taluni diritti (quelli d'autore nel caso delle licenze CC) con particolare – ma non esclusivo – riferimento all'ambito digitale, nel quale il rischio di fallimento regolamentare al quale si è fatto cenno appare, attualmente, più elevato.

Il protocollo prospetta anche l'applicazione di una caratteristica saliente del modello CC, ossia la facoltà concessa al detentore dei diritti di poter decidere e comunicare in maniera chiara e immediata quale sia il **regime di circolazione** delle proprie opere dell'ingegno (dei **propri dati personali**, nel caso dell'informativa sulla privacy).

Analogamente, quando la base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso, potrebbe essere utile creare un applicativo o un modulo con più livelli tramite il quale l'interessato possa indicare modalità e limiti del trattamento, non limitandosi così ad accettare passivamente quanto deciso dal titolare del trattamento, ma potendo, ad esempio, revocare il consenso (evento piuttosto raro) o limitarlo a determinate finalità. Questo strumento porrebbe al centro l'interessato e sarebbe in linea con la Strategia europea per i dati che, tra le azioni, individua proprio il "fornire alle persone maggior controllo dei propri dati" anche con la creazione di spazi di dati personali, gestiti da intermediari neutrali.

SCHEDA

LE LICENZE CREATIVE COMMONS

Creative Commons: associazione no-profit nata nel 2001 negli Stati Uniti con lo scopo di bilanciare la tutela del diritto d'autore e l'identificazione dei titolari dei contenuti protetti con il riutilizzo degli stessi e le nuove modalità di circolazione rese possibili da Internet.

Licenze: clausole standardizzate attraverso le quali il titolare dei diritti (licenziante) autorizza (*ex ante* ed *erga omnes*) altri soggetti (licenziatari) ad utilizzare

la propria opera a determinate condizioni. Dal punto di vista giuridico, esse possono essere inquadrate come condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dal titolare dei diritti sull'opera e accettate dal licenziatario al momento dell'utilizzo della stessa. A partire dalla versione 3.0, Creative Commons ha redatto le licenze CC conformandosi ai trattati internazionali ed alle convenzioni di riferimento in modo da poter essere applicate in tutte le giurisdizioni del mondo senza necessità di particolari adattamenti.

I tre livelli espressivi delle licenze CC:

- **Legal Code**, il contratto di licenza vero e proprio che contiene i termini e le condizioni che hanno valore dal punto di vista legale.
- **Commons Deed**, un riepilogo visivo delle condizioni di licenza, che non ha valore legale e non sostituisce la licenza vera e propria, ma permette ai fruitori dell'opera una rapida comprensione dei punti salienti delle condizioni stesse, grazie anche all'impiego dei simboli che li identificano[1].
- **Codice machine-readable**, con il riassunto delle libertà concesse e degli obblighi imposti dalle licenze CC in un formato che le applicazioni, i motori di ricerca e altri strumenti tecnologici possono leggere al fine di rendere accessibile ai siti ed ai servizi web l'individuazione delle opere rilasciate con licenza CC. Il linguaggio standardizzato usato da CC, proposto nel 2008, era il CC Rights Expression Language (CCREL) basato sul Resource Description Framework (RDF) del World-Wide Web Consortium. Dal 2008 il supporto allo standard è diminuito in modo significativo e CCREL non è più raccomandato per essere individuati sui mototi di ricerca. A tal fine è consigliato l'uso di Schema.org "CreativeWork".

Tale stratificazione[2] è sicuramente una delle ragioni principali della loro diffusione

1 Un esempio di Commons Deed della licenza CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2 Creative Commons Certificate for Educators, Academic, Librarians and GLAM, 3.1 License Design and Terminology: https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/3-1-license-design-and-terminology/

in tutto il mondo, poiché consente ai titolari dei diritti di rilasciare le proprie opere a determinate condizioni attraverso strumenti legali facili da comprendere e utilizzabili anche da parte di soggetti non esperti di diritto.

Conoscibilità delle licenze CC: è uno dei punti chiave della loro efficacia nei confronti del licenziatario: ad esempio, tutte le licenze CC, nella loro versione 4.0, prevedono la clausola di attribuzione "BY", che impone all'utente non solo di dare il giusto credito all'autore e di indicare se l'opera originaria è stata modificata, ma anche di fornire un link alla licenza CC con cui l'opera è stata rilasciata. L'attribuzione può essere fatta in qualsiasi modo purché sia ragionevole[3]. È ragionevole quella coerente con il mezzo di comunicazione con la quale essa deve essere resa (offline, o online). Non esiste un unico modo corretto per fornire l'attribuzione, tanto che quest'ultima può avvenire anche inserendo un link ad una pagina dove poter reperire le informazioni. Parte integrante dell'attribuzione, dunque, è il riferimento esplicito alla licenza e il collegamento al suo testo completo, al fine di comunicare agli utilizzatori le sue condizioni.

In esecuzione del protocollo di intesa, si è constatata l'opportunità di valutare l'applicabilità del modello delle licenze CC alle informative sulla privacy con il contributo del **legal design**, di cui Creative Commons può considerarsi un inconsapevole ed embrionale archetipo empirico. Si è, dunque, costituito un gruppo di lavoro al quale sono stati invitati a partecipare esperti di diritto, informatica e design oltre, naturalmente, ai rappresentanti del Capitolo italiano di Creative Commons.

L'analisi del gruppo di lavoro si è svolta con l'intento di restituire effettività ai diritti che la normativa riconosce all'interessato, salvaguardando così la tenuta della disciplina europea sulla protezione e libera circolazione dei dati personali, soprattutto ora che il *Data Governance Act* (Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio

3 Il sito CC offre delle best practice: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution.

del 30 maggio 2022 relativo alla *governance* europea dei dati) e il *Data Act* (Regolamento (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023 sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo) implicano l'esigenza che gli interessati dispongano, in tempo reale, di effettivi strumenti di controllo sui trattamenti dei propri dati personali.

6–

L'ESPERIENZA DELLE LICENZE CREATIVE COMMONS APPLICATA ALLA TRASPARENZA

Capitolo 6 /
Keywords // Licenze aperte, Common deeds, Consapevolezza

Nel precedente capitolo abbiamo ricordato che il modello delle licenze CC è nato per risolvere, nell'ambito del diritto d'autore, problemi analoghi a quelli che attualmente investono l'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla trasparenza delle informative e all'effettiva tutela che dovrebbero offrire all'utente nell'ecosistema digitale. Una tutela efficace ed effettiva non può che fondarsi sul

rafforzamento della **consapevolezza** dell'interessato che, come detto al capitolo 1, è condizione necessaria ma non sufficiente per consentire all'interessato di esercitare il controllo sui propri dati personali.

In questa prospettiva, le licenze CC rappresentano un **caso d'uso di successo** per offrire possibili soluzioni nell'ambito del trattamento dei dati personali. Il rigore giuridico del contenuto delle informative è, infatti, un elemento imprescindibile, ma l'interessato non è, normalmente, una persona esperta in protezione dei dati personali, né è in possesso di competenze giuridiche. Per questo il legislatore europeo ha identificato nelle icone e, quindi, in elementi visivi, uno strumento di supporto ai fini della comprensibilità delle informative. La **differenza fondamentale** sta nel fatto che, come già anticipato, nei casi d'uso delle licenze CC, l'oggetto di protezione sono i contenuti creati dagli autori, mentre nel sistema di protezione dei dati personali l'oggetto di tutela sono proprio questi ultimi, anzi il loro trattamento.

Ciò che senza dubbio sembra utile ricordare è che l'analisi - più empirica che scientifica - all'origine del modello CC fece emergere che le licenze avrebbero dovuto essere formulate in termini precisi, rigorosi e puntuali dal punto di vista giuridico e, al tempo stesso, essere comprese dai creatori di opere dell'ingegno di tipologia diversa, e da utenti con minime o inesistenti competenze giuridiche. Egualmente fu subito chiaro che, a tal fine, fosse imprescindibile sfruttare elementi visivi in grado di trasmettere informazioni semplici, ma fondamentali. Si tratta, come si è detto, di esigenze comuni al sistema della protezione dei dati personali.

2 Le licenze CC costituiscono un **precedente ante litteram del legal design** di cui si dirà più diffusamente nei prossimi capitoli. Infatti, merita di essere qui brevemente ricordata la genesi dell'elaborazione del modello Creative Commons: essa è figlia di un approccio dichiaratamente multidisciplinare. Ryan Junell (designer e animatore) con Molly Shaffer Van Houweling e Glenn Otis Brown, una delle figure storiche alle quali si deve l'ideazione del progetto, si confrontò, sin dall'inizio, nelle aule dell'Università di Stanford, con gli esperti di diritto per comprendere a fondo le licenze e il loro funzionamento. I giuristi, dunque, indirizzarono il lavoro del designer in termini di obiettivi e ideologia. Ma si trattò di un lavoro simbiotico che né gli uni né gli altri avrebbero potuto realizzare autonomamente. Era chiaro che le immagini dovessero essere semplici

ed efficaci e che il sistema di icone avrebbe dovuto funzionare in modo efficiente sia sulle pagine stampate sia sulle pagine web. Il simbolo, poi, doveva essere facilmente replicabile con una tastiera o a mano libera, ed essere semplice, diretto e comprensibile in tutto il mondo. In tal senso, la prima idea di Ryan fu quella di ideare il logo di Creative Commons ispirandosi a quello del Copyright ©. È per questo che, attualmente, il logo delle licenze Creative Commons, come è noto, è costituito da due "c" iscritte in un cerchio identico a quello caratteristico del copyright.

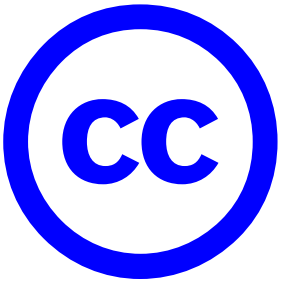


Fig. 1 Logo delle licenze Creative Commons.

Creative Commons, infatti, opera all'interno dei confini del diritto d'autore, ma di fatto propone una profonda rilettura della struttura tradizionale, passando da un'impostazione di "tutti i diritti riservati" al più flessibile motto "alcuni diritti riservati". CC, dunque, utilizza la stessa metafora del diritto d'autore associandola, però, ad un diverso modo di espressione dei diritti esclusivi a contenuto patrimoniale.

Una volta definite le caratteristiche essenziali del sistema di simboli da elaborare, disegnato il logo dell'iniziativa e identificato il modello di funzionamento del sistema, non restava che disegnare i diversi simboli necessari a rendere immediatamente identificabili i modelli delle licenze utilizzabili dai titolari dei diritti: NoDerivates, NonCommercial, ShareAlike e Attribution. Tutti i simboli furono inscritti nello stesso cerchio in grassetto utilizzato per il logo di CC.

SCHEDA

TABELLA RIASSUNTIVA CON ICONE CC E COMMON DEED

Premesso che tutte le sei licenze CC prevedono quali **facoltà di default** la concessione, ad uso personale, di una rosa di diritti di utilizzazione economica (ossia la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera con qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato), nonché di riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche all'opera, ciascuna si differenzia, come indicato di seguito



Attribuzione

Consente di esplicare le suddette facoltà di default anche a fini commerciali, nonchè di modificare, remixare, trasformare l'opera e basarsi su di essa per la creazione di altre opere, per qualsiasi fine, anche commerciale.



Attribuzione - Condividi allo stesso modo

Consente di esplicare le suddette facoltà di default anche a fini commerciali, nonché di modificare, remixare, trasformare l'opera e basarsi su di essa per la creazione di altre opere, per qualsiasi fine, anche commerciale. A condizione di indicare se sono state effettuate delle modifiche all'opera e distribuire le eventuali opere derivate con la stessa licenza o con licenza ad essa compatibile.



Attribuzione - Non opere derivate

Consente di esplicare le suddette facoltà di default anche a fini commerciali, ma non consente la distribuzione di opere derivate.



Attribuzione - Non commerciale

Consente di esplicare le suddette facoltà di default, nonché modificare, remixare, trasformare l'opera e basarsi su di essa per la creazione di altre opere, ma non per fini commerciali.



Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

Consente di esplicare le suddette facoltà di default, nonché modificare, remixare, trasformare l'opera e basarsi su di essa per la creazione di altre opere, ma non per fini commerciali. A condizione di indicare se sono state effettuate delle modifiche all'opera e distribuire le eventuali opere derivate con la stessa licenza o con licenza ad essa compatibile.



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

Consente di esplicare solo le suddette facoltà di default.

Oltre 2,5 miliardi di opere online in 9 milioni di siti sono stati rilasciati con licenze CC in tutto il mondo. Oggi il CC Global Network ha 810 membri e 48 capitoli nazionali in tutto il mondo. Alcuni dati relativi al 2022 sono consultabili qui.

7–

LA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO

Capitolo 7 /
Keywords // Creative Commons, Linguaggio, Glossario, Thesaurus

La struttura, il funzionamento e la rappresentazione delle licenze CC sono strettamente legati alla **finalità di comunicarne** i contenuti in modo chiaro e comprensibile non solo ai giuristi, ma anche ai produttori/creatori e agli utenti. La riflessione sul **linguaggio** da impiegare nella **comunicazione** delle regole giuridiche è dunque di rilevanza strategica. Tuttavia, la questione è molto più complessa di quel che può sembrare, dato che la stessa formulazione

delle norme, così come l'interpretazione di esse, oltre che la conoscenza stessa del diritto hanno bisogno della mediazione della lingua.

19, 32, 42 43 Il diritto pervade tutti gli aspetti della realtà e uno dei suoi tratti distintivi è proprio il linguaggio. Questa intima connessione spiega anche la grande quantità di studi e analisi sul tema prodotti da linguisti, filosofi e giuristi.

Il **linguaggio giuridico** è un linguaggio specialistico, che raccoglie anche i tecnicismi di altri linguaggi specialistici, ed è, al tempo stesso, fortemente e naturalmente contaminato dalla lingua comune.

Agevolare la **comprensione del linguaggio giuridico** è, per il cittadino che ha necessità di conoscere le regole che governano il suo agire nella vita personale, sociale, lavorativa e in ogni altro contesto, di fondamentale importanza. In questo contesto è dunque necessario fare ricorso ad una **comunicazione** delle regole giuridiche e del diritto vicina ai cittadini, inclusiva sul piano sociale, in grado di coniugare la più alta qualificazione tecnica con la più ampia riconoscibilità e affidabilità del messaggio da essa veicolato. L'efficacia della comunicazione si basa su un'attenta scelta dei termini e su una appropriata sintassi per garantire che le norme vengano correttamente formulate, nonché sull'organizzazione delle informazioni e sugli strumenti con cui trasmetterle, che non devono necessariamente essere esclusivamente verbali, ma possono 46 anche basarsi su linguaggi multimodali. Anche simboli, emblemi e grafici possono essere considerati strumenti utili per esprimere il diritto e la sua normatività.

La gestione della conoscenza, in particolare riferita ad un ambito specifico come quello giuridico, non può prescindere da un utilizzo condiviso della terminologia, delle regole morfologiche e sintattiche: si rende dunque indispensabile la definizione di strumenti che consentano un'organizzazione il più possibile coerente e non ambigua del quadro normativo. In questa ottica, ad esempio, è nato lo studio di fattibilità per la progettazione e implementazione del Glossario e Thesaurus delle licenze Creative Commons. Questo strumento supporta l'utente non esperto, nella comprensione del contenuto delle licenze spiegandone i termini e concetti principali così rispondendo all'esigenza di migliorare la consapevolezza e la diffusione delle licenze. Dai testi delle sei licenze CC e da altra documentazione connessa

alle licenze sono state estratte parole e locuzioni, delle quali vengono presentati il significato e le relazioni che le legano tra loro[1].

1 Si citano, a titolo di esempio: “Licenza”, “Licenziante”, “Materiale concesso in licenza”, “Attribuzione”, ma anche “Opera dell’ingegno”, “Condividere”, “Distribuire”, “Remixare”. Attualmente i termini presenti sono circa sessanta. L’idea e le linee di sviluppo del progetto sono state presentate nell’ambito del *2020 CC Global Summit - Designing the Commons of the Future*.

8—

IL LEGAL DESIGN COME STRUMENTO DI TRASPARENZA

Capitolo 8 /
Keywords // Legal Design, Trasparenza, Comprensione, Consapevolezza

Realizzare il principio di trasparenza significa avere cura della comunicazione, del destinatario, della comprensibilità del messaggio affinché sia consapevolmente interiorizzato e accettato. In questa prospettiva, il legal design può essere uno strumento per rendere concreto il **principio di privacy by design** (cioè garantire un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione di qualunque sistema o servizio) e rendere effettivi i numerosi obblighi di trasparenza della normativa sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA

COS'È IL LEGAL DESIGN?

È una metodologia multidisciplinare che ha molteplici obiettivi: comunicare, elaborare o formulare norme, diritti, doveri, documenti, procedure, servizi in modalità anche non testuale, usando codici visuali e sensoriali ponendo al centro la persona. Vi sono già molte applicazioni di questa metodologia in vari settori, come per esempio le licenze Creative Commons per il diritto d'autore (capitolo 6). Qui si intendono anticipare alcuni ambiti che sollevano sfide importanti per gli individui, la società e le imprese nei prossimi anni.

Nel mondo dei metaversi e della realtà aumentata e virtuale è importante pensare a nuovi metodi e linguaggi per esprimere i fondamenti del diritto, applicando tecniche di design nel rispetto di linee guida condivisibili, improntate ai principi di inclusività, non-discriminazione, trasparenza, spiegabilità, autonomia di decisione.

Per raggiungere questi obiettivi alcuni canoni devono essere rispettati:

- **Semplificare il linguaggio.** Il linguaggio giuridico è uno strumento fondamentale per creare norme e regole, ma è al contempo un ostacolo alla diffusione e comprensione dei loro contenuti da parte di persone non esperte di diritto. La semplificazione è un passaggio fondamentale che non deve svuotare il senso giuridico del messaggio che si intende trasmettere.

- **Centralità dell'utente.** L'utente è al centro dell'analisi della trasformazione attuata dal legal design per rendere l'individuo informato e consapevole delle diverse opzioni, per metterlo nelle condizioni di scegliere liberamente, in autonomia o per proteggerlo di default. La progettazione centrata sull'utente passa, quindi, necessariamente anche da un'analisi delle asimmetrie informative e di potere nella società data-driven.

- **Pluralità di metodi**. Le tecnologie ci offrono molti strumenti per rendere piacevole l'esperienza di interazione uomo-macchina, ma allo stesso tempo si

vuole facilitare l'inclusività e l'accessibilità anche a coloro che hanno diversi canali percettivi.

- **Effettività.** Creare un prodotto di legal design richiede molto tempo così come la sua validazione mediante parametri oggettivi per misurarne l'efficacia. Occorre bilanciare la produzione artistica con il rigore metodologico, la portabilità e scalabilità affinché si possa replicare l'esperienza in contesti affini.

- **Cultura ed etica.** Occorre pensare a questi strumenti in modo sistemico e olistico, anche come strumenti culturali. Questa metodologia dovrebbe entrare nella normale progettazione dei prodotti giuridici integrandosi con i canoni culturali di ogni sistema normativo. Allo stesso tempo è utile ambire a un processo di standardizzazione di principi così da rendere possibile un'armonizzazione interpretativa dei diversi segni non testuali e testuali, anche a beneficio degli operatori del diritto.

Il **legal design** ha visto negli ultimi anni un progressivo sviluppo in ambito accademico e professionale a livello globale. Le sue applicazioni variano dalla trasparenza contrattuale e protezione dei consumatori all'accesso alla giustizia e all'attivismo critico.

Nel contesto europeo, si possono segnalare iniziative volte all'applicazione del legal design nell'ambito privacy, tra cui gli studi in materia di icone come supporto informativo alle privacy policies, sperimentazioni sotto l'egida di Autorità garanti sulle modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati da parte dei minori, corsi universitari e convegni. Quanto all'approccio adottato, larga parte di queste iniziative si è ispirata al "design thinking", ossia una metodologia basata sul problem-solving creativo che deve tuttavia includere una parte di analisi giuridica ed interpretativa dei segni non testuali.

Facendo leva su un'accezione più ampia del concetto di design

e considerate le diverse pratiche ad oggi affermatesi (ad esempio, movimenti dello speculative design, del discursive design, del critical design), alcuni studiosi hanno cominciato ad esplorare questi spazi ulteriori che possono contribuire al mondo del diritto al di là dell'approccio pragmatico del problem-solving.

Così, ad esempio, il design può contribuire a creare "provotipi", ossia prototipi non funzionali che servano a provocare, ad alimentare il dibattito o a generare riflessioni critiche verso uno specifico tema giuridico. Questa prospettiva comincia ad essere utilizzata anche dai policy-makers in ambito privacy per studiare le innovazioni tecnologiche e ipotizzare prospettive di intervento future (si veda, ad esempio, il lavoro del TechSonar del Garante europeo della protezione dei dati, GEPD e al lavoro della *Commission nationale de l'informatique et des libertés*, CNIL).

Occorre, infine, tenere presente che il legal design è una disciplina ancora **in evoluzione**. Sebbene il processo iterativo si basi su metodi empirici (a seconda dello specifico progetto, questi potranno essere maggiormente basati su metodi di ricerca sociologica, antropologica, human-computer interaction, informatica giuridica, ecc.), occorre investire maggiore attenzione sullo studio degli effetti che possa apportare a livello sistemico e nel lungo periodo.

9—

PRINCIPI, METODI E STRUMENTI DEL LEGAL DESIGN

Capitolo 9 /
Keywords // Legal design, Regole, Strumenti, Metafora

Per comprendere l'utilità del legal design nell'ambito delle informative privacy appare opportuno ripercorrerne, sinteticamente, principi, metodi e strumenti.

La tradizione giuridica contemporanea si basa sull'utilizzo del linguaggio naturale di settore come strumento non solo comunicativo, ma generativo del diritto, come già evidenziato sopra. Il linguaggio giuridico è descrittivo, costitutivo, prescrittivo: in altre parole crea non solo nuovi concetti giuridici, ma anche nuovi oggetti sociali

(ad esempio, contratti, vincoli matrimoniali, promesse unilaterali vincolanti) e modella la società mediante atti linguistici. L'uso del linguaggio giuridico all'interno di riti e procedure rende questi atti linguistici legittimi e normativi (ad esempio, discussione della legge nel parlamento, dibattito in un'aula di tribunale, negoziazione di un contratto): **legittimi**, in quanto definiti da un procedimento riconosciuto, codificato e autorevole tale da preservare tutti i diritti che occorre tutelare; **normativi**, in quanto esprimono comandi, principi, valori che i membri della società riconoscono di dover seguire in una determinata formulazione.

Il processo di creazione del diritto deve essere legittimo, documentato e trasparente. La normatività, ossia il messaggio giuridico prescrittivo, deve essere intelligibile e rendere i soggetti consapevoli e autonomi nella decisione di seguire, o non seguire, tale regola.

Nel tradurre, quindi, il linguaggio giuridico proveniente dalla tradizione testuale o nei casi in cui le norme siano già espresse in modalità non testuale (ad esempio, segnaletica stradale) è necessario, per non svilirne le caratteristiche di legittimità e normatività, seguire un processo cognitivo di modellazione.

Così come accade per la traduzione dei testi giuridici quando è necessario passare da una lingua ad un'altra usando i criteri del diritto comparato, così anche nella rappresentazione non-testuale servono metodi che possano definire parametri oggettivi, misurabili, riconoscibili di codificazione del messaggio giuridico.

Si pensi, per esempio, ad una lingua nativa che non ha i concetti giuridici o il lessico per esprimere in egual maniera il testo originale: in tal caso il traduttore dovrà fornire un preciso schema di mappatura per non incorrere in una interpretazione soggettiva.

Anche il legal design per conservare il suo valore di legittimità e normatività giuridica dovrà definire rigorosi **parametri** che non possono essere guidati solamente dall'estetica o dal gradimento dell'utente finale come invece può accadere in altri settori in cui si applicano le tecniche visuali.

Il legal design è diverso da ogni altra applicazione del design o delle arti visive applicate ad un certo dominio: ha la **responsabilità** di preservare il messaggio giuridico aderente alla norma che vuole trasmettere pur tradotto in altri codici comunicativi.

La traduzione da forma testuale a forma non testuale deve, per continuare a esprimere legittimità e normatività, seguire un attento procedimento che trova i suoi fondamenti nella disciplina giuridica, ma che attinge nel contempo dalle altre discipline il carattere innovativo e creativo per semplificare la comunicazione e meglio trasmettere l'obiettivo che si deve raggiungere (ad esempio, consapevolezza dei rischi nell'uso di certi strumenti, il tempo di conservazione dei dati personali, i diritti dell'interessato, ecc.).

Per esempio, uno **strumento** importante che si utilizza sia nella linguistica sia nel mondo visuale è la **metafora**, intesa come la sintesi di concetti che vengono traslati su un altro piano di conoscenza comune e diffuso (per questo più comprensibile ai più) per poter creare un'associazione semplificata ed efficace con un concetto spesso più complesso (ad esempio, le vele solcano il mare invece che la nave, la piuma indica leggerezza, un martello indica un giudice, un lucchetto senso di sicurezza). Le metafore visive sono da selezionare con cura perché inducono a molteplici interpretazioni richiamando paradigmi noti dell'ambiente usato per la traslazione semantica. Ad esempio, se vogliamo usare la metafora delle fermate di una metro per rappresentare delle tappe di un percorso, allora dobbiamo sapere che la metafora scelta impone tappe sequenziali che non si possono saltare e che non ammettono tappe intermedie o deviazioni, a meno dei punti di raccordo.

Se invece usiamo la metafora del grafo, possiamo sicuramente saltare da un nodo all'altro senza vincoli. Per questo motivo la scelta delle metafore è un passaggio fondamentale nel legal design, così come la palette dei colori che devono poi essere mantenuti coerenti durante tutta la progettazione.

LE ONTOLOGIE FORMALI COME STRUMENTO DI TRADUZIONE DAL TESTO AL SEGNO

Capitolo 10 /
Keywords // Ontologia formale, Interpretazione, Visualizzazione

Uno dei metodi per verificare l'aderenza del messaggio giuridico con la sua rappresentazione (testuale o non testuale) è l'**analisi ontologica** degli elementi che compongono la forma espressiva di un messaggio e le relazioni fra questi elementi (ad esempio, agenti trattano dati). L'ontologia formale è quella tecnica informatica che consente di isolare classi di concetti (ad esempio, interessato, dati

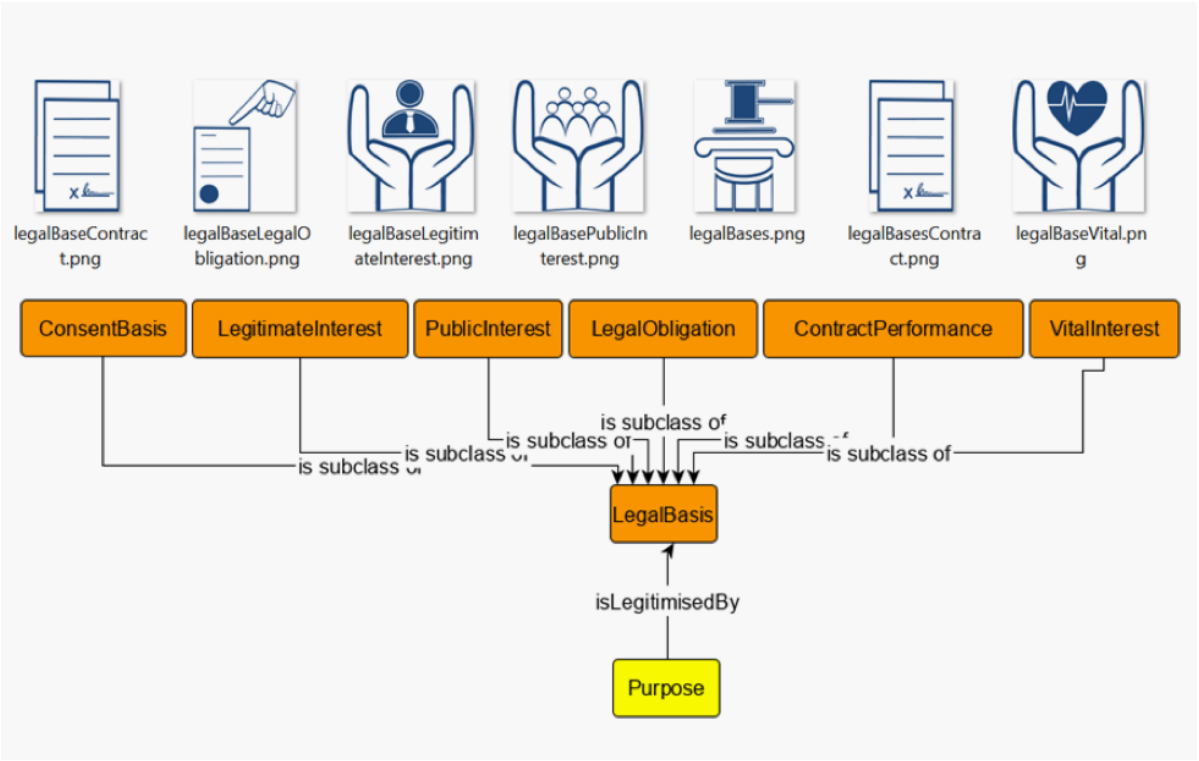


Fig. 2 Esempio di un frammento di ontologia di PrOnto relativamente alle basi legali incluse nel GDPR e le relative icone in DaPIS.

41

personali, trattamento, ecc.) e di definire le relazioni di significato che li legano fra loro (ad esempio, un interessato si relaziona con il titolare), specificando sia attributi caratteristici (ad esempio, minimizzazione dei dati, legittimità del trattamento) sia condizioni vincolanti (ad esempio, se vi è un trattamento allora esiste almeno un titolare).

L'**ontologia formale** è un metodo concettuale di modellazione che serve a rappresentare la realtà in modo semplificato e quindi mette in luce i punti focali di una certa situazione. Nel nostro caso, aiuta a isolare le parti del messaggio giuridico cardine e a focalizzare su di esse la ricerca di una rappresentazione non testuale.

Le ontologie formali sono anche un strumento di verifica della rappresentazione visuale per controllare che parti di relazione semantica

non siano andate perse nel passaggio di traduzione o creazione mediante un certo codice espressivo (ad esempio, fumetto). Infine, le ontologie formali hanno il pregio, come nel caso delle licenze Creative Commons, di poter essere comprensibili alle macchine e fornire così strumenti di interoperabilità fra fonti digitali che altrimenti in molti casi potrebbero risultare oscure e non intelligibili nel loro contenuto di significato (ad esempio, un'immagine non annotata con metadati deve essere processata da un'intelligenza artificiale per poter essere compresa da una macchina).

Le ontologie formali esprimono mediante un modello dati (ad esempio, RDF) informazioni preziose computabili in merito a tutto il processo di produzione, traduzione, sintesi secondo la metodologia del legal design.

In altre parole, possiamo raccontare alle macchine il processo logico-cognitivo che ci ha portato a rappresentare in un certo modo un concetto giuridico. In tal modo, forniremo elementi per un utilizzo più accurato del prodotto di legal design.

IL LEGAL DESIGN APPLICATO ALLA PRIVACY E ALL'AMBITO TECNOLOGICO

Capitolo 11 /
Keywords // Tecnologia, Strumento, Privacy, Applicazione

Come si è detto nel capitolo 8, nel contesto europeo si registrano già iniziative volte all'applicazione del legal design nell'ambito privacy e l'approccio adottato in larga parte di queste iniziative è quello del "design thinking", ossia una metodologia basata sul problem-solving creativo.

Si è anche già detto, inoltre, che facendo leva su un'accezione più ampia del concetto di design e

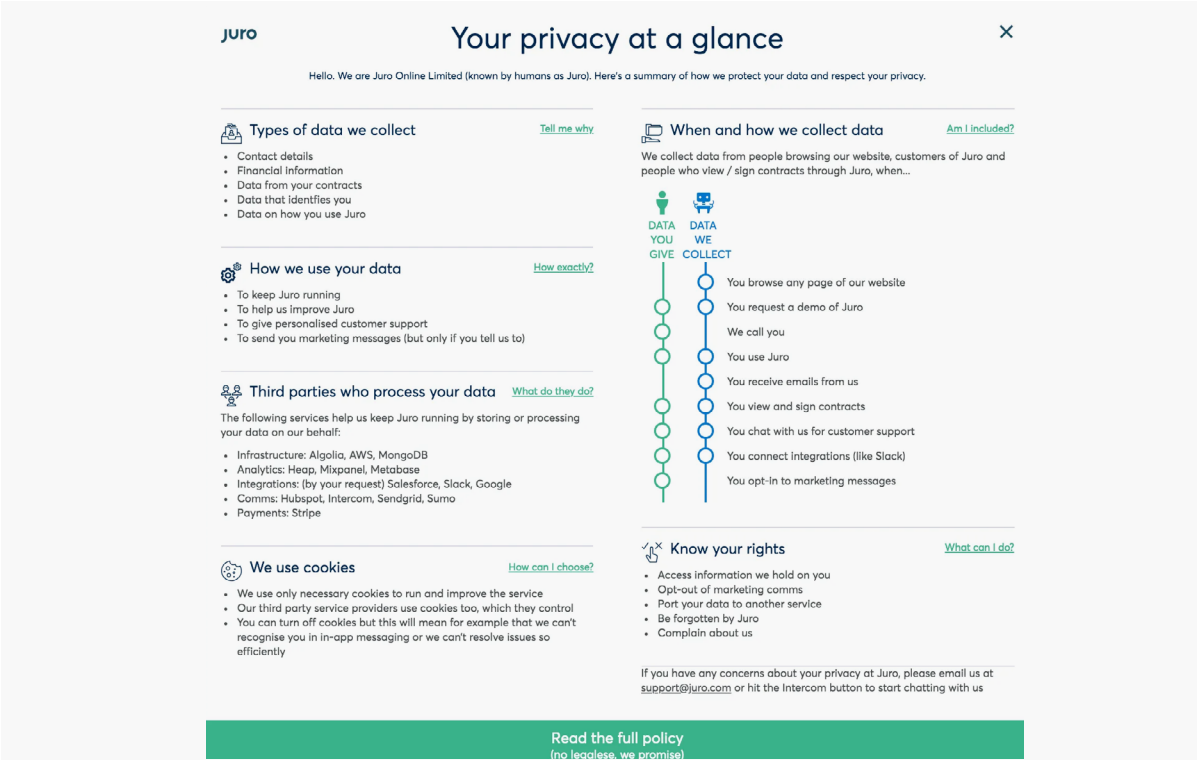


Fig. 3 Versione corta dell'informativa privacy di Juro creata da Stefania Passera. https://stefaniapassera.com/portfolio/juro/

considerate le diverse pratiche ad oggi affermatisi (ad esempio, speculative design, discursive design, critical design), alcuni studiosi hanno cominciato ad esplorare questi spazi ulteriori che possono contribuire al mondo del diritto al di là dell'approccio pragmatico del problem-solving.

Si ribadisce che questi metodi iniziano ad essere utilizzati anche dai policy-makers in ambito privacy per anticipare ed esplorare le innovazioni tecnologiche e ipotizzare prospettive di intervento future.

Tornando al presente, uno degli esempi più noti di informative privacy sviluppate con l'utilizzo di tecniche di design è rappresentato da quella concepita e creata per il sito web di Juro da Stefania Passera (Fig. 3). Grazie a un processo di legal design, questo documento



Fig. 4 L'informativa privacy del Privacy Icons Forum che attinge a vari legal design patterns.

digitale e multimodale incorpora e sperimenta vari design patterns (ossia modelli che forniscono linee guida per affrontare problemi comuni nella progettazione di software). Per cominciare, presenta delle sezioni chiare che indicano al lettore in modo facile dove troverà le informazioni sui dati raccolti, le finalità, i destinatari dei dati, ecc. Ogni sezione è indicata da un titolo breve, accompagnato da icone. Tali accorgimenti supportano la cosiddetta navigazione, cioè aiutano il lettore a trovare efficacemente l'informazione che cerca. Per di più, l'informativa è sintetica e usa un linguaggio chiaro e accessibile. Il lettore che voglia approfondire specifici argomenti è invitato a visitare la versione più dettagliata attraverso gli hyperlink. Il modello ha avuto talmente



Fig. 5 Un esempio di informativa privacy strutturata e riassunta di Swisscom, partecipante al progetto svizzero di creazione di icone privacy https://privacy-icons.ch/. Questa tabella rappresenta solo il primo "strato" dell'informativa, mentre i dettagli sono disponibili cliccando sugli hyperlink.

successo che è stato rilasciato gratuitamente e in open source.

Il Privacy Icons Forum ha preso ispirazione da questo modello per proporre la sua informativa digitale, riportata in Fig. 4. Tale documento, creato su Wordpress tramite alcuni plug-in, si propone di raggiungere la trasparenza attraverso varie tecniche: l'informativa è composta di moduli dedicati alle varie finalità di trattamento e presenta una struttura regolare per cui in ogni modulo viene definito il tipo di dati raccolti per tale finalità, i destinatari dei dati, la base giuridica, il periodo di conservazione e i diritti dell'interessato (che variano a seconda dei dati raccolti e della base giuridica). Ogni sezione e sottosezione è accompagnata da

icone usate in modo costante e ripetuto per una maggiore riconoscibilità. La navigabilità è facilitata dal sommario flottante dove ogni capitoletto corrisponde a un hyperlink che permette di saltare agilmente alla parte d'interesse e di accedere alla cronologia delle versioni. Il tono è conversazionale e diretto, e distingue chiaramente tra il "noi" titolare del trattamento e il "voi" interessati.

Ci sono anche altre esperienze utili da menzionare per lo meno a scopo d'ispirazione per il lettore, ad es. l'informativa stratificata e visualizzata riportata in Fig. 5.

LE ICONE NELLA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Capitolo 12 /
Keywords // Icone, Privacy, Chiarezza, Standardizzazione

Le considerazioni sin qui svolte a proposito dell'esperienza delle licenze Creative Commons e quelle relative, più in generale, alla disciplina del legal design suggeriscono, ora, di verificare più da vicino se e in che misura possa risultare utile ricorrere alle **icone** per conferire maggiore comprensibilità alle informative sul trattamento dei dati personali al fine di migliorare la consapevolezza dell'interessato circa i trattamenti degli stessi (il termine **icone** è usato in questo

capitolo per indicare simboli e pittogrammi, anche quando di natura astratta o indicale e non iconica, cioè un segno che rappresenta per somiglianza). Come detto al capitolo 2, le icone sono esplicitamente menzionate dal GDPR come strumento di trasparenza. Ma non è possibile affermare che tutte le icone aumentano la trasparenza di per sé.

Come nel caso delle informative e delle interfacce per il consenso, la loro chiarezza e utilità dipendono dalla concreta implementazione di uno specifico set di icone in uno specifico contesto, il che rappresenta una sfida in termini di standardizzazione.

I **benefici** che sono normalmente attribuiti alle icone sono:

* "picture superiority effect", per cui le icone sono riconosciute più velocemente e memorizzate più efficacemente delle parole corrispondenti (è utile qui ricordare la differenza tra icona e immagine: la prima dovrebbe presentare solo informazioni di base, mentre la seconda è densa di significati stratificati e si presta a molteplici letture);
* le icone in generale attraggono l'attenzione meglio del testo;
* le icone aiutano nella navigazione di testi e altre interfacce, per questo sono utilizzate nelle interfacce grafiche.
* se poche, facilmente memorizzabili, possono aiutare nella comunicazione internazionale senza bisogno, o quasi, di traduzioni, a patto che abbiano un'adeguata esposizione.

Ciononostante, la facilità d'interpretazione di un'icona dipende da **molti fattori**:

* le icone rappresentanti concetti concreti sono più riconoscibili di quelle astratte;
* la familiarità dell'utente con il simbolo e/o concetto;
* la leggibilità dei singoli elementi;
* il contesto in cui le icone vengono poste, che offre indizi fondamentali per la corretta interpretazione.

Le icone però hanno anche diverse **limitazioni**. Ad esempio, al contrario di ciò che si crede comunemente, molte icone non sono immediatamente interpretabili, ma sono piuttosto apprese nel corso del tempo. Inoltre,



Fig. 6 Alcuni esempi di icone tratti da DaPIS v3.0. Si tratta in particolare dei pittogrammi rappresentanti il diritto all'oblio, il dato pseudonimizzato, il consenso e la finalità di ricerca scientifica.

sono poco riconoscibili quando si riferiscono a concetti astratti con cui gli individui hanno poca o nessuna familiarità e di cui non conoscono le conseguenze.

Ad esempio, anche mostrando un'icona simboleggiante la crittografia, cosa significa tale concetto e quali sono le implicazioni per l'utente? I simboli grafici e i loro significati devono basarsi quindi su convenzioni internazionali per diventare facilmente riconoscibili, come i segni del codice stradale.

Esistono già molti set di icone privacy realizzati attraverso vari approcci e rappresentanti una moltitudine di concetti. Nonostante la Commissione europea sia incaricata di adottare degli atti delegati per stabilire il contenuto e la forma delle icone GDPR, non è ancora stata delineata la modalità di standardizzazione internazionale di un set di icone.

Si possono individuare due grandi "correnti" di raffigurazione delle icone privacy. La prima riguarda le icone come pittogrammi e presenta al suo interno una grande varietà, ad esempio per quanto riguarda il tipo di concetti rappresentati, la loro selezione e il loro livello di dettaglio. Il progetto *Privacy Icons* mette a disposizione un ampio set di icone rappresentanti tipi di dati, finalità di trattamento, misure di protezione e altri concetti utili.

40, 41 *The Data Protection Icon Set* (DaPIS) è un set di icone



Fig. 7 Icone rappresentanti diversi rischi per la privacy

interpretabile dalle macchine basato su un'ontologia formalizzante i concetti principali del GDPR (Fig. 6).

L'interpretabilità automatica offre il vantaggio di rendere le icone indipendenti dalla lingua di comunicazione, con significato stabile nel tempo e (semanticamente) interoperabili se allineate a vocabolari standardizzati internazionali per interoperabilità, ad esempio, il W3C's Data Privacy Vocabulary.

24, 39 Altre esperienze hanno scelto di rappresentare i rischi derivanti dal trattamento dei dati, ma esiste una varietà di scelte figurative (Fig. 7).

Tali approcci nascono dal bisogno di stabilire un limitato numero di icone per facilitarne la memorizzazione e la riconoscibilità. Per aumentarne la comprensibilità, è cruciale accompagnare i simboli grafici con titoli e spiegazioni. In tal modo, i pittogrammi possono assumere la funzione di segnaletica informativa come supporto alla lettura e alla navigazione, senza per questo sostituire completamente il testo scritto.

Il secondo approccio predilige le valutazioni sul modello delle classi energetiche già ufficialmente adottate in Europa e del "nutriscore"

dei prodotti alimentari. In altre parole, varie iniziative propongono di fornire un punteggio basato sulla valutazione delle pratiche di trattamento dei dati di uno specifico servizio o prodotto, ad esempio il progetto *Privacy Rating*. Tale sistema offrirebbe una veduta d'insieme come stabilito nell'articolo 12(7) del GDPR e si baserebbe sulla popolare metafora del semaforo, peraltro oggetto di un dibattito ancora particolarmente acceso nel settore della regolamentazione agroalimentare.

Inoltre, un sistema in cui si indichi la bontà o la legalità di certe pratiche potrebbe risultare informativo anche per i non esperti.

D'altro canto, questo secondo approccio presta il fianco a svariate critiche, ad esempio per quanto riguarda la scelta dei criteri considerati per calcolare i punteggi e presentare il giudizio. Anche se fosse possibile incaricare un organismo di certificazione per l'accreditamento e il controllo, resterebbero da stabilire il suo funzionamento, la frequenza di revisione dei criteri ed altri aspetti.

Visto il numero e la varietà di approcci proposti, è lecito chiedersi se non sia consigliabile concentrare i nostri sforzi sulla sistematizzazione di un unico sistema di icone e la valutazione della sua efficacia ai fini della trasparenza. Ma cosa si valuta in un'icona? Come si valuta la sua efficacia?

In linea generale, la valutazione può indicare se c'è corrispondenza tra l'intenzione del creatore del simbolo grafico e l'interpretazione dell'utente. Gli esseri umani non sono tutti uguali, ad esempio possiamo avere riferimenti culturali diversi. Per questo serve un campione rappresentativo della popolazione di riferimento per assicurare validità e generalizzabilità dei risultati.

Come abbiamo visto sopra, c'è l'aspettativa che la **comprensione delle icone** sia "immediata", mentre, in particolare quando usate per indicare concetti astratti o azioni, esse presentano un certo grado di astrazione e sono costruite su di una serie di procedimenti retorici. Ad esempio, per rappresentare un elemento liquido come il latte, si deve ricorrere alla metonimia usando una mucca. Un concetto astratto è ancora più complesso da rappresentare e riconoscere. Si pensi alla sineddoche rappresentante il concetto di "condividi allo stesso modo" delle Creative Commons, cioè una freccetta che gira su se stessa: l'idea di ciclicità usata per rappresentare un particolare ciclo è disambiguabile solo grazie al

contesto e alla ripetizione. Per tali motivi, spesso le icone vanno memorizzate per essere funzionali: se non si prevede un'esposizione continua, difficilmente un sistema di segni potrà comunicare efficacemente.

Evidenze nell'ambito della rappresentazione indicano quanto sia labile il rapporto tra segno e significato; quando le icone non sono adeguatamente testate e adeguatamente sostenute nella loro diffusione possono causare fraintendimenti e decisioni sbagliate, nocive e controproducenti (ad esempio, inibire la fiducia nei servizi online).

In generale, come indicazione di principio, partire da un segno che sia meglio compreso al primo impatto è un vantaggio, ma è imprescindibile abituare i lettori attraverso una sufficiente esposizione ai segni. Poste queste premesse è evidente come l'aumento del numero delle icone complichi il processo di apprendimento dei fruitori, confondendo chi non le conosce. Per questi motivi è necessario costruire un sistema di segni con precisi criteri e al contempo testare l'efficacia delle scelte, sia in fase progettuale, combinando ricerca quantitativa e progettazione partecipata, sia longitudinalmente verificandone l'accettazione e l'efficacia nel tempo.

7, 27 La **ricerca sull'efficacia delle icone privacy** è ancora scarsa, ma è essenziale stabilire se uno specifico set di icone potrebbe effettivamente riuscire ad aumentare la trasparenza e determinare come definire la stessa attraverso proprietà misurabili, come ad esempio: la visibilità di un simbolo; la sua comprensibilità; la sua memorabilità; la sua comprensibilità internazionale e la sua accettabilità interculturale; la sua discriminabilità da altri simboli; la sua funzione in un contesto d'uso (trovare informazioni efficacemente, attrarre l'attenzione dell'utente, trasmettere un senso di allerta,
40 aumentare la percezione di attendibilità di un servizio, ecc.).

Solo pochi studi sulla comprensibilità delle icone sono stati portati a termine e spesso sono stati condotti su un piccolo campione non rappresentativo per età, educazione, nazione; presentano falle metodologiche o hanno valutato solo una piccola selezione dei fattori elencati sopra. Resta da definire inoltre la finestra temporale di un tale studio (ad esempio, puntuale o continua?) e utilizzare un campione rappresentativo a livello europeo (riuscire a reclutarlo) per testare quale set di icone sia comprensibile a tale livello.

In definitiva, **l'uso di icone privacy non assicura di per sé una**

maggiore trasparenza e comprensibilità del trattamento. La standardizzazione dei simboli grafici può però essere di supporto, garantendo un'applicazione coerente ed estesa. La standardizzazione può nascere dalla pratica, grazie ad aziende che utilizzano determinati simboli che diventano *de facto* standard quando vengono adottati in certi prodotti con migliaia o milioni di utenti. Noto è l'esempio del simbolo della spilla indicante la geolocalizzazione diventato universale da quando è stato adottato da Google. Nella storia dell'Unione europea, esistono però anche esempi di standardizzazione imposta dall'alto, ad esempio i simboli per facilitare la comunicazione internazionale di materie come il consumo di energia, le sostanze nocive, i valori nutrizionali, ecc., mutuati da direttive
39 che hanno espressioni simili al GDPR.

Sono però necessarie determinate accortezze per garantire una **standardizzazione efficace dei simboli**. In primo luogo, serve un solo set di icone. Svariati set non farebbero altro che aumentare la confusione nell'uso e nell'interpretazione, peggiorando l'opacità del trattamento. Si dovrà dunque confrontare l'efficacia di vari set di icone per stabilire quale sia il più appropriato. In secondo luogo, serve valutare empiricamente se il set di icone prescelto aumenta la trasparenza in termini di maggior comprensibilità e consapevolezza dell'interessato, tanto in laboratorio quanto in condizioni reali. Ma per farlo, occorre definire cosa significa esattamente trasparenza, come ricordato nel capitolo 1. Abbiamo bisogno di una seria riflessione e di allargare il consenso su quali concetti vogliamo rappresentare e come, anche rispetto al contesto d'uso e alla funzione delle icone. Un punto fermo è la necessità di creare icone interpretabili dalle macchine per un'interpretazione univoca, stabile nel tempo e nello spazio, e affidabile. Ma per questo serve una standardizzazione dei vocabolari controllati e dei concetti giuridici che essi riflettono.

Affinché tutto ciò si realizzi, occorre trovare **risorse** adatte, cioè le competenze, i metodi di ricerca, il tempo e il budget per realizzare studi affidabili, validi, rappresentativi. Servirebbe dunque un movimento europeo interdisciplinare e multisettoriale per promuovere la standardizzazione e per testare con un campione rappresentativo della popolazione europea il o i set di icone. Una volta scelto il set appropriato, servono documentazione, linee guida ed esempi d'uso.

PROGETTI DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVI

Capitolo 13 /
Keywords // Consapevolezza, Progettazione, Utente, Rischi

Il design può contribuire a risolvere il paradosso della privacy incoraggiando una maggiore **consapevolezza** dell'utente, in particolare agendo sull'*empowerment* di chi è interessato dal trattamento dei dati personali. L'esperienza progettuale sviluppata presso l'Università IUAV di Venezia va in questa direzione, inquadrando lo scenario generale e descrivendo in maniera puntuale il complesso sistema di relazioni che coinvolge interessati, titolari e autorità garanti, da cui ha preso le mosse questo White Paper.

47 Il progetto **WebApp Priva-see** procede dall'analisi dell'esistente (cfr. il capitolo 12 - icone privacy e nutrition label – e altri progetti collaborativi, o basati sull'intelligenza artificiale) e si propone di potenziare la capacità di difesa della persona in ambito digitale, in particolare aumentando il livello di consapevolezza da parte degli utenti della Rete. Attraverso la progettazione basata su metodologie human-centered di un sito web, una app ed un'estensione per il browser che monitorano il livello di ingerenza sul privato dei servizi online, il progetto *Priva-see* esplicita i rischi e le conseguenze di una frequentazione ingenua degli ecosistemi digitali.

Dal punto di vista tecnico, il progetto è basato su una ricerca UX (sull'esperienza dell'utente) che analizza le **azioni** che l'utente può compiere rispetto a un servizio online, per esempio ciò che l'utente può fare ogni giorno o frequentemente quando naviga nel web, ciò che l'utente può fare prima di iscriversi o dopo essersi iscritto a un servizio, ciò che l'utente può fare quando smette di utilizzarlo, ecc. (cd. user journey); sulla definizione delle **personas**, cioè modelli di utente del servizio, ad esempio, utente esperto, utente consapevole dei rischi ma che non sa come tutelarsi, utente poco preoccupato dei rischi per la propria privacy, ecc., al fine di definire il target di riferimento; infine, sulla predisposizione di una ***stakeholder map*** per **visualizzare** tutti gli attori in gioco e realizzare un servizio efficace, che renda consapevole gli utenti attraverso una metafora materico-prossemica molto efficace.

Il progetto offre una WebApp capace di estrapolare le informazioni principali delle privacy policy reperibili online, visualizzandole in maniera strutturata, con un linguaggio facilmente comprensibile per gli utenti non esperti. Esso non ha l'obiettivo di andare a sostituire le informative, ma di offrire all'utente tutte le informazioni necessarie per aiutarlo a decidere con maggior consapevolezza se concedere o meno il trattamento dei propri dati ad un operatore/piattaforma/fornitore di beni o/e servizi. Come si ottiene questo risultato? Attraverso la progettazione di un processo di valutazione standardizzato sulla qualità delle privacy policy di operatori/piattaforme/fornitori di beni o/e servizi in base alle informative, sfruttando il cd. "effetto inquadramento" (le persone decidono tra le opzioni possibili in base al fatto che siano presentate con connotazioni positive o negative). Tramite un feedback numerico, l'utente avrà così un ulteriore strumento di comprensione (bilanciamento di bias

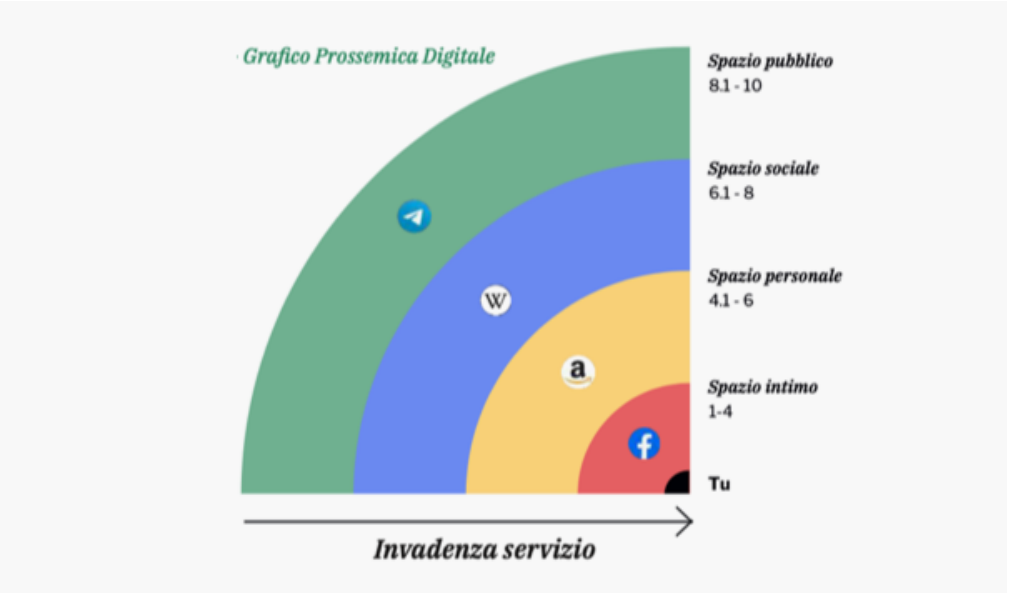


Fig. 8 Grafico della prossemica digitale. Nudge e layers informativi sono tradotti in metafore comunicative, fondate su l'espediente della prossemica digitale, al fine di rendere "vicino" un tema astratto come la tutela dei dati personali online e sono stati prototipati nel servizio grafico interattivo chiamato "Priva-see", servizio per la consapevolezza digitale.

dell'ottimismo e fiducia eccessiva). Inoltre, l'utente potrà conoscere se gli operatori/piattaforme/fornitori di beni o/e servizi hanno commesso violazioni e/o sono stati multati dal Garante Privacy per il mancato rispetto del GDPR, rendendo così più concreta, nell'immaginario dell'utente, la possibilità o la probabilità che ha di essere danneggiato (riduzione di pregiudizi cognitivi). Inoltre, l'utente viene istruito circa l'esistenza dei diritti e delle tutele legate al trattamento dei dati personali (riduzione dell'asimmetria informativa). Oltre ad istruire l'utente, il progetto semplifica la procedura di applicazione del diritto, inserendo shortcut che, nel caso di informative online, rinviano direttamente alle pagine di riferimento di operatori/piattaforme/fornitori di beni o/e servizi per richiedere, ad esempio, la cancellazione, la rettifica, l'accesso ai dati, ecc. Viene anche previsto un sistema automatico di invio di un'email direttamente al DPO

del servizio, con il testo della email precompilato in base al diritto che l'utente fa valere (mitigazione degli errori dell'interessato; risparmio di tempo per il titolare del trattamento). Il progetto offre ulteriori strumenti, come il servizio automatico di blocco e di visualizzazione dei tracker di tracciamento (cookie di terze parti, adtracker, fingerprinting) e la visualizzazione efficace dei permessi già concessi dall'utente, allo scopo di spingerlo a verificare periodicamente i permessi concessi alle applicazioni installate sui propri dispositivi.

SCHEDA

SINTESI DEGLI STEP PROGETTUALI WEBAPP PRIVA-SEE

1. Sintesi delle privacy policy (fruibile tramite sito web, app ed estensione).
2. Valutazione numerica delle privacy policy (fruibile tramite sito web, app ed estensione).
3. Valutazione in base a data breach e multe (fruibile tramite sito web, app ed estensione).
4. Istruzione dell'utente e tutela dei diritti (fruibile tramite sito web, app ed estensione
5. Blocco automatico tracker (fruibile tramite app ed estensione)
6. Visualizzazione più evidente dei permessi concessi (fruibile tramite app).

CONCLUSIONI

Capitolo 14 /

Le considerazioni svolte nei capitoli che precedono suggeriscono alcune conclusioni.

1. Il modello di licenze Creative Commons può effettivamente rappresentare un riferimento utile per elaborare strumenti volti a garantire agli interessati una consapevolezza non più solo formale ma anche sostanziale in ordine ai trattamenti di dati personali che li riguardano. Ciò, in particolare, in ragione dei seguenti fattori:

a. il livello di diffusione e adozione raggiunto dalle licenze CC in tutto il mondo;
b. la circostanza che il sistema simbolico che lo caratterizza è unico: i simboli utilizzabili sono un dataset predefinito e generabile attraverso un processo automatico;
c. il sistema multilivello che contraddistingue il modello e che rende le licenze leggibili in forma testuale, comprensibili per immagini e leggibili in maniera automatica machine to machine.

2. Il legal design rappresenta un approccio possibile al problema della progressiva erosione dell'effettività degli obblighi di trasparenza e un possibile antidoto al diffuso ricorso, da parte dei titolari del trattamento, a dark pattern[1] e, più in generale, a soluzioni elusive rispetto alla disciplina vigente, capaci di depotenziare l'efficacia degli obblighi di trasparenza legislativamente imposti pur adempiendovi formalmente.

3. La standardizzazione di icone e informative può altresì contribuire al controllo della legittimità dei trattamenti dei dati personali da parte di soggetti terzi, come associazioni per la difesa della privacy o autorità indipendenti.

4. Il ricorso alle icone, in affiancamento a informative testuali, può rappresentare una preziosa opportunità per rafforzare l'effettività degli obblighi di trasparenza ma, al tempo stesso, può essere fonte di equivoci e ambiguità interpretative o semplificare eccessivamente informazioni necessariamente complesse anche disincentivando l'interessato dallo sforzo di lettura e comprensione della versione testuale dell'informativa e, dunque, dall'acquisizione di un sufficiente livello di consapevolezza.

1 Un modello oscuro (dark pattern) è una interfaccia utente accuratamente realizzata per indurre gli utenti a compiere azioni come l'acquisto di un'assicurazione troppo costosa o la sottoscrizione di bollette ricorrenti.

5. Affinché i benefici del ricorso alle icone siano superiori ai rischi, in linea con l'esperienza Creative Commons e con i principi cardine del legal design, è necessario che:
 a. ogni eventuale sistema di icone sia quanto più possibile standardizzato in conformità, peraltro, a quanto già previsto nel GDPR;
 b. le icone non siano pensate come alternative all'informativa testuale ma esclusivamente come strumento di supporto per l'accessibilità e la comprensione di tale documento;
 c. i concetti riassunti nelle icone e, più in generale, il contenuto delle informative sia reso leggibile anche in modalità machine to machine, come avviene nel modello Creative Commons;
 d. l'elaborazione di un eventuale dataset di icone standard sia preceduto da un processo di standardizzazione della versione testuale delle informative, processo che, di per sé considerato, appare già utile a semplificarne la lettura e la comprensione da parte degli interessati;
 e. l'elaborazione del testo da accompagnare alle icone costituisca l'esito logico e naturale delle scelte di protezione dei dati by design e default[2] effettuate dal titolare del trattamento, non appiattite sull'uso acritico di un template. A tal fine, il legal design può supportare il processo analitico e decisionale del titolare con vari strumenti (decision trees, patterns, template personalizzabili).
 f. l'elaborazione di un eventuale dataset di icone standard e del testo delle informative avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del legal design riassunti in questo White Paper e, in particolare, nel rispetto di un approccio human-centered e multidisciplinare.

6. Sembra consigliabile valutare l'opportunità di ricorrere a un sistema di icone su due livelli: un primo livello destinato a

2 Il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita) prevede che il trattamento riguardi i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali finalità.

riassumere visivamente un numero limitato di informazioni non superiore rispetto a quello di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e un secondo livello destinato a proporre agli interessati una rappresentazione visiva della tipologia dei trattamenti posti in essere dal titolare del trattamento e della loro invasività secondo il modello delle etichette energetiche.

7. L'eventuale elaborazione di un sistema di icone riconducibile al secondo dei due livelli ipotizzati al punto precedente presupporrebbe la non semplice identificazione di una serie di parametri oggettivi cui ancorare ogni valutazione in termini di invasività dei trattamenti, nonché il livello di affidabilità dell'indicatore, inclusa l'individuazione del soggetto dichiarante (titolare del trattamento, ente terzo e indipendente, Garante per la protezione dei dati).

8. Dal punto di vista metodologico, la sede più idonea per la progettazione ed, eventuale, implementazione di ogni azione che persegua gli obiettivi oggetto di questo White Paper sembra rappresentata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB); ciò, in particolare, al fine di garantire un adeguato livello di standardizzazione di qualsivoglia soluzione elaborata. Ogni iniziativa in tale direzione, peraltro, sembra presupporre una consultazione pubblica capace di garantire la partecipazione al processo dei diversi stakeholder dei diversi profili professionali e del mondo della ricerca necessari ad assicurare adeguata scientificità e rigore al processo medesimo.

9. In chiave propedeutica all'eventuale avvio del processo di cui al punto precedente, sarebbe opportuno procedere a una raccolta e classificazione delle diverse esperienze già implementate e allo svolgimento di esperimenti anche a livello locale, nell'ambito di specifici contesti caratterizzati da sufficiente omogeneità in termini di tipologie del trattamento, profilo dei soggetti coinvolti (interessati e titolari del trattamento) e principali limiti attuali al raggiungimento di idonei livelli di trasparenza.

10. Le soluzioni incentrate sull'utente sono un elemento fondamentale per implementare il principio di trasparenza in concreto. Esse, tuttavia, costituiscono solo una parte dell'armamentario tecnico e giuridico che può contribuire alla protezione dei dati personali. Alla luce delle situazioni di vulnerabilità e asimmetrie di potere cui il cittadino è esposto soprattutto nell'ambiente digitale, è fondamentale che Garanti e policy-makers garantiscano l'effettivo rispetto della privacy by default anche attraverso l'effettuazione di idonei controlli e il dispiegamento di rimedi efficaci.

APPENDICE

Capitolo 15 /

Nell’Appendice, il lettore ha modo di approfondire i temi trattati all’interno del White Paper, con riferimento a specifici contesti.

LA TRASPARENZA DELL'INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI MINORI

Il GDPR prevede una tutela rafforzata dei minori, essendo questi meno consapevoli di rischi, conseguenze e misure di salvaguardia, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. I nativi digitali immersi in una dimensione di connessione continua necessitano di protezione, che passa anche dalla creazione di una cultura della sicurezza. Da qui, la necessità di utilizzare un lessico che sia quanto più comprensibile e semplificato in ragione dell'età dell'utenza. Un'informativa resa in forma di FAQ (Frequently Asked Question) potrebbe essere in grado di anticipare le domande, fornendo una risposta chiara e concisa, o potrebbero funzionare dei richiami anche in forma di gioco.

Fornire un'informativa sul trattamento dei dati personali del minore al minore stesso è un'operazione che richiede uno sforzo più intenso rispetto ad un comune trattamento, in quanto occorre rendere comprensibili in modo efficace dei termini complessi quali la trasparenza, la liceità e la tipologia di trattamento. Per rendere tali concetti - spesso di difficile assimilazione anche per gli adulti - comprensibili a chi è ancora in piena fase di sviluppo psico-fisico ed evitare il mero "accetta tutto" pur di saltare un testo lungo, complicato, e noioso, l'informativa deve essere redatta con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore.

L'Autorità Garante per l'Infanzia, nel **Parere sull'adeguamento della normativa nazionale** all'entrata in vigore del GDPR del 23 aprile 2018, ha rilevato che - a prescindere dalla soglia di età minima per esprimere il consenso digitale - i servizi della società dell'informazione offerti dai provider dovrebbero avere almeno le seguenti caratteristiche:

* che sia data al minorenne un'informativa adeguata all'età e al grado di consapevolezza individuale;
* che i servizi per i quali si chiede il consenso siano stati progettati, anche se non esclusivamente, per le persone di minore età (*children friendly*);
* che i dati personali dei minorenni siano trattati al solo scopo di tutelarne i diritti previsti dalle convenzioni internazionali e dalle norme di diritto interno;
* che la classificazione dei dati, una volta acquisiti, rispetti i

principi di non discriminazione e pari opportunità;

* che l'utilizzo dei dati per finalità di marketing non sia, di norma, consentito e, qualora lo fosse, debba essere rispettoso della condizione di minore età e del grado di maturità dei destinatari dei messaggi promozionali;
* che non sia consentita la profilazione del minorenne e dell'utenza se non a finalità di tutela dei suoi diritti, in primo luogo quelli relativi alla sicurezza;
* che i minorenni, una volta prestato il consenso, abbiano il diritto di chiedere accesso, rettifica, portabilità e cancellazione alle informazioni che li riguardano;
* che una volta raggiunta la maggiore età sia chiesto espressamente se e quali dati del minorenne potranno essere utilizzati, e a quali scopi, e quali cancellare o correggere.

Risulta opportuno intraprendere dei percorsi per un'alfabetizzazione digitale del minore che siano legati alle implicazioni giuridiche, economiche e comportamentali che derivano dalla prestazione del suo consenso, e lo portino ad un maggiore coinvolgimento, rendendolo partecipe, e invitandolo a esternare dubbi e perplessità.

Per rispettare il principio di trasparenza nei confronti del minore, il titolare o il responsabile potrebbero fare brevi esempi, incentrati sulla propria realtà, che risultino assimilabili per il bambino, per il quale il registro più appropriato potrebbe essere quello della favola. Come evidenziato da Bruno Bettelheim, i bambini sono privi della capacità di comprensione astratta per dare un senso ad una spiegazione scientifica; il bambino può percepire il mondo soltanto a livello soggettivo, e rimarrebbe confuso, soverchiato e intellettualmente sconfitto[1].

È bene differenziare i percorsi formativi, le tipologie e le modalità di informazioni in base alla fascia di età di appartenenza, oltre a sostenere i minori nell'acquisire una maggiore consapevolezza su aspetti quali la differenza tra dimensione personale e pubblica, l'importanza di un

1 Cfr. B. Bettelheim, *Il mondo incantato - uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe*, Feltrinelli Editore, pagine 50-51.

equilibrio tra condivisione e riservatezza, la necessità di chiedere il permesso o informazioni ad un genitore per l'utilizzo di un dispositivo, di una nuova app o di un servizio, comprendere come vengano usate le informazioni personali, come si possano cancellare o modificare e conoscere i rischi nel diffondere troppe informazioni, video e foto.

Ad esempio, un social network potrebbe ricorrere a testi colorati e vignette per spiegare al minore che la sua iscrizione consente di raggiungere i suoi amici attuali, ma anche di farsene di nuovi, e di partecipare a gruppi di persone che condividono i suoi stessi interessi, nonché scoprirne di nuovi, avvisandolo al contempo che così come il resto di Internet, ogni social potrebbe presentare dei pericoli. In base alla fascia di età del minore questo potrebbe essere comunicato con un testo come:

> *Proprio come nelle fiabe, anche qui potresti incontrare gente antipatica come le sorelle di Cenerentola, che potrebbero dire cose brutte su di te, oppure persone apparentemente gentili, come la strega di Hansel e Gretel, ma pronte a farti del male. Non temere: così come ci sono i draghi e gli orchi, esistono anche dei cavalieri con il nome di Amministratori. Essi sono coraggiosi, e pronti ad aiutarti in caso di bisogno.*

Oppure con un testo come:

> *Utilizzare il nostro social genera dei dati. Come tanti granelli di sabbia, essi confluiscono in un gigantesco secchiello che consente al social di funzionare e di permetterti di usarne i servizi. Il secchiello si trova al di fuori dello spazio europeo e per tale ragione i tuoi diritti potrebbero essere meno tutelati. Inoltre, sulla base di questi granelli di sabbia, gli scienziati del social effettuano - con l'aiuto di computer intelligenti - degli studi per proporti dei contenuti e prodotti aggiuntivi, ritenuti adatti a te.*

Tenendo conto del fatto che l'informativa non debba per forza essere un testo, un'alternativa valida potrebbe essere un video girato da un attore, sia in carne ed ossa che una mascotte digitale, che utilizzi un registro chiaro e semplice, che arrivi dritto al punto e susciti l'interesse del bambino.

LA TRASPARENZA DELL'INFORMATIVA NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I siti Internet delle pubbliche amministrazioni costituiscono strumenti fondamentali per l'erogazione di servizi ai cittadini. L'articolo 53 del **Codice dell'Amministrazione Digitale** (CAD) prevede che le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

Al fine di standardizzare e uniformare le informazioni contenute nei siti web delle pubbliche amministrazioni, sono adottate delle specifiche **linee guida** da parte dell'AgiD.

Un possibile modo di gestire le informative nella pubblica amministrazione è quello di non utilizzare una generica informativa per più trattamenti, ma realizzarne sempre di specifiche per ciascuno dei servizi e dei trattamenti di dati personali.

Ad esempio, può capitare che l'erogazione di servizi fra loro diversi rimandi ad un'unica informativa, talvolta troppo generica o corredata di più sezioni che elencano i molteplici trattamenti effettuati dall'ente senza che l'utente sia poi in grado di individuare quale fra le tante voci si riferisce al modulo che stava compilando o al servizio che stava richiedendo. Questo non appare in linea con il principio di trasparenza del GDPR. Appare, invece, più in linea con tale principio mettere sempre l'utente, anche quello meno esperto, nella condizione di poter capire e raggiungere direttamente l'informativa che si riferisce specificatamente al modulo o al servizio di interesse. Quindi, ad esempio, dopo aver creato le informative specifiche, possono essere pubblicate in un'apposita sezione del sito Internet in modo che siano tutte direttamente consultabili o raggiungibili da appositi link che dovranno essere pubblicati nelle pagine dei vari moduli e servizi che comportano trattamenti di dati personali.

Questo principio sulla necessità di fornire informative specifiche per ciascun trattamento è valido sia per i servizi on line sia per quelli resi agli sportelli, nonché per quelli che prevedono l'invio di documenti cartacei direttamente al cittadino. Nei casi di documenti cartacei, includere un'informativa completa potrebbe portare a dover stampare un grande

numero di pagine, cosa questa che in caso di grandi quantità di documenti distribuiti sul territorio comporterebbe ingenti costi annui a carico dell'ente. In questi casi si potrebbe prevedere, applicando lo stesso principio utilizzato per la videosorveglianza, l'utilizzo di un'informativa semplificata che tramite link e QR Code rimandi all'informativa estesa e specifica per quel trattamento presente sul sito Internet dell'ente.

Può essere utile la pubblicazione sul sito dell'ente dell'informativa con indicazione di un numero identificativo del trattamento che sarà contenuto anche nel registro dei trattamenti. Questo può supportare un controllo effettivo e rapido sul rispetto dei principi di liceità e di correttezza a tutela dei cittadini.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. '3.1 License Design and Terminology | Creative Commons Certificate for Educators, Academic Librarians and GLAM' <https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/3-1-license-design-and-terminology/> ultimo accesso 14 Gennaio 2024
2. 'A Masterwork in Simplicity: The Story of the CC Logo - Creative Commons' <https://creativecommons.org/2015/03/25/a-masterwork-in-simplicity-the-story-of-the-cc-logo/> ultimo accesso 14 Gennaio 2024
3. Acquisti e altri, 'Nudges for Privacy and Security: Understanding and Assisting Users' Choices Online' (2017) 50 ACM Computing Surveys 44:1
4. Acquisti A e Grossklags J, 'Privacy and Rationality in Individual Decision Making' (2005) 3 IEEE security & privacy 26
5. Allbon E e Perry-Kessaris A (eds), Design in Legal Education (Taylor & Francis 2022)
6. Barassi V, Child Data Citizen: How Tech Companies Are Profiling Us from Before Birth (MIT Press 2020)
7. Barth S e altri, 'Privacy Rating: A User-Centered Approach for Visualizing Data Handling Practices of Online Services' (2021) 64 IEEE Transactions on Professional Communication 354
8. Barth S e de Jong MDT, 'The Privacy Paradox – Investigating Discrepancies between Expressed Privacy Concerns and Actual Online Behavior – A Systematic Literature Review' (2017) 34

Telematics and Informatics 1038
9. 'Best Practices for Attribution - Creative Commons' <https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution> ultimo accesso 14 gennaio 2024
10. 'CC BY 4.0 Legal Code | Attribution 4.0 International | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> ultimo accesso 14 Gennaio 2024
11. 'CC BY-NC 4.0 Deed | Attribuzione - Non Commerciale 4.0 Internazionale | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it> ultimo accesso 14 gennaio 2024
12. 'CC BY-NC-ND 4.0 Deed | Attribuzione - Non Commerciale - Non Opere Derivate 4.0 Internazionale | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it> ultimo accesso 14 gennaio 2024
13. 'CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Attribuzione - Non Commerciale - Condividi Allo Stesso Modo 4.0 Internazionale | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it> ultimo accesso 14 gennaio 2024
14. 'CC BY-ND 4.0 Deed | Attribuzione - Non Opere Derivate 4.0 Internazionale | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.it> ultimo accesso 14 gennaio 2024
15. 'CC BY-SA 4.0 Deed | Attribuzione - Condividi Allo Stesso Modo 4.0 Internazionale | Creative Commons' <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it> ultimo accesso 14 gennaio 2024
16. 'CC Legal Database' <https://legaldb.creativecommons.org/cases/> ultimo accesso 14 Gennaio 2024
17. 'CC REL - Creative Commons' <https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_REL> ultimo accesso 14 gennaio 2024
18. Corrales Compagnucci M e altri (a cura di), Legal Design: Integrating Business, Design and Legal Thinking with Technology (Edward Elgar Publishing 2021)
19. Cortelazzo M, 'Lingua e diritto in Italia. Il Punto di vista dei linguisti' (1997) in Leo Schena (a cura di) La lingua del diritto. Difficoltà

traduttive. Applicazioni didattiche (CISU 1997)
20. 'Data Protection Icon Set (DaPIS) v.3.0' <https://zenodo.org/records/7182819> ultimo accesso 14 gennaio 2024
21. Doty N e Gupta M, 'Privacy Design Patterns and Anti-Patterns Patterns Misapplied and Unintended Consequences', in Trustbusters Workshop at the Symposium on Usable Privacy and Security, 2013
22. 'Downloads' (Creative Commons) <https://creativecommons.org/mission/downloads/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
23. Ducato R e Strowel A (a cura di), Legal Design Perspectives (Ledizioni 2021) <https://zenodo.org/record/5710846#.YhkT8ejP2M8>
24. Efroni Z e altri, 'Privacy Icons: A Risk-Based Approach to Visualisation of Data Processing' (2019) 5 European Data Protection Law Review 352
25. 'GitHub - Privacy-Icons/Privacy-Icons' <https://github.com/privacy-icons/privacy-icons> ultimo accesso 14 gennaio 2024
26. Haapio H, 'Lawyers as Designers, Engineers and Innovators: Better Legal Documents through Information Design and Visualization', Transparency. Proceedings of the 17th International Legal Informatics Symposium IRIS (2014)
27. Habib H e altri, 'Toggles, Dollar Signs, and Triangles: How to (In) Effectively Convey Privacy Choices with Icons and Link Texts', Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM 2021) <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3411764.3445387> accessed 16 December 2021
28. Hagan MD, Law By Design (2016) <https://lawbydesign.co/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
29. Hallie Jay Pope e Ashley Treni, 'Sharing Knowledge, Shifting Power: A Case Study of "Rebellious" Legal Design during COVID-19' (2021) 9 Journal of open access to law 1
30. 'Juro Privacy Policy' (Stefania Passera, 20 luglio 2018) <https://stefaniapassera.com/portfolio/juro/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
31. Le Gall A, 'Legal Design beyond Design Thinking: Processes and Effects of the Four Spaces of Design Practices for the Legal

Field' in Rossana Ducato e Alain Strowel (a cura di), Legal Design Perspectives: Theoretical and Practical Insights from the Field (Ledizioni 2021)
32. Palazzo, 'Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell'avvocato' in Alarico Mariani Marini (a cura di) La lingua, la legge, la professione forense (Giuffrè 2003)
33. Perry-Kessaris A, 'Legal Design for Practice, Activism, Policy, and Research' (2019) 46 Journal of Law and Society 185
34. ——, Doing Sociolegal Research in Design Mode (Routledge 2021)
35. PIF, 'Privacy Policy' (Privacy Icons Forum) <https://privacyiconsforum.eu/privacy-policies/privacy-policy/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
36. ——, 'Redesigned Privacy Policy: Clear, Simple and Visual – Check It Out!' (Privacy Icons Forum, 9 November 2020) <https://privacyiconsforum.eu/redesigned-privacy-policy-clear-simple-and-visual-check-it-out/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
37. 'Privacy Rating' <https://privacyrating.info/#/about> ultimo accesso 14 Gennaio 2024
38. Rossi A e altri, 'What If Data Protection Embraced Foresight and Speculative Design?' [2022] DRS2022 Bilbao
39. Rossi A e Lenzini G, 'Making the Case for Evidence-Based Standardization of Data Privacy and Data Protection Visual Indicators' (2020) 8 Journal of Open Access to Law 1
40. ——, 'Which Properties Has an Icon? A Critical Discussion on Evaluation Methods for Standardised Data Protection Iconography', Proceedings of the 8th Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust (STAST) (Springer 2021)
41. Rossi A e Palmirani M, 'DaPIS: An Ontology-Based Data Protection Icon Set', in Ginevra Peruginelli e Sebastiano Faro (a cura di), Knowledge of the Law in the Big Data Age. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (IOS Press 2019)
42. Sabatini F, 'Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi', in Mario D'Antonio (a cura di), Corso di studi superiori legislativi 1988-1989 (CEDAM 1990)
43. Sacco R, 'Lingua e Diritto' (2000) 5 Ars interpretandi 117
44. Stihler C, 'State of the Commons 2022' (Creative Commons, 11 April

2023) <https://creativecommons.org/2023/04/11/state-of-the-commons-2022/> ultimo accesso 14 gennaio 2024
45. 'Version 3 - Creative Commons' <https://wiki.creativecommons.org/wiki/Version_3#Further_Internationalization> ultimo accesso 14 gennaio 2024
46. Wagner A e Sherwin RK, Law, Culture and Visual Studies (Springer 2013)
47. Zerani MF, 'Il paradosso della privacy online. Priva-see: servizio per la consapevolezza digitale' (Tesi di laurea, IUAV 2022) <https://zenodo.org/records/7296579> ultimo accesso 14 gennaio 2024.

Contributo	Definizione	Nome/Affiliazione
Coordinamento e Direzione	Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution	Deborah De Angelis, Capitolo italiano Creative commons Guido Scorza, Garante per la protezione dei dati personali
Metodologia	Development or design of methodology; creation of models	Giorgia Bincoletto, Università di Trento Deborah De Angelis, Capitolo italiano Creative commons Rossana Ducato, Università di Aberdeen Monica Palmirani, Università di Bologna Barbara Pasa, Università Iuav di Venezia Ginevra Peruginelli, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Arianna Rossi, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Laura Sinigaglia, Capitolo italiano Creative commons Gianni Sinni, Università Iuav di Venezia
Scrittura e preparazione prima versione	Creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation)	Mauro Alovisio, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Chiara Bellosono, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Giorgia Bincoletto, Università di Trento Flaviano Celaschi, Università di Bologna Manola Cherubini, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Alberto Culatina, Università degli Studi di Pavia Deborah De Angelis, Capitolo italiano Creative Commons Ilaria De Luca, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea -Torino Rossana Ducato, Università di Aberdeen Giulio Ellese, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Sebastiano Faro, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Giovanni Battista Gallus, Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino Diego Giorio, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Maria Elena Iafolla, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Salvatore Maugeri, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Manuela Monti, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino Monica Palmirani, Università di Bologna Barbara Pasa, Università Iuav di Venezia Luciano Perondi, Università Iuav di Venezia

Contributo	Definizione	Nome/Affiliazione
		Ginevra Peruginelli, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Arianna Rossi, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Laura Sinigaglia, Capitolo italiano Creative Commons Gianni Sinni, Università Iuav di Venezia Guido Scorza, Garante per la protezione dei dati personali Stefano Tresoldi, Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino
Scrittura e Revisione finale	Preparation, creation, and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages	Deborah De Angelis, Capitolo italiano Creative Commons Rossana Ducato, Università di Aberdeen Sebastiano Faro, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Monica Palmirani, Università di Bologna Barbara Pasa, Università Iuav di Venezia Ginevra Peruginelli, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) - CNR Arianna Rossi, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Laura Sinigaglia, Capitolo italiano Creative Commons
Design	Preparation, creation, and/or presentation of the published work, specifically visualization/ data presentation	Gianni Sinni, Università Iuav di Venezia